

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 11 del 30 Aprile 2024

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. L. N. 55/2024 - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative - Istituiti gli Albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici | 2 |
| 2. D.LGS. N. 48/2024 - Dettate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche | 4 |
| 3. CONFERENZA DELLE REGIONI - Approvate le LINEE GUIDA per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione..... | 5 |
| 4. RIFIUTI - Nasce il Registro Pneumatici gestito dalle Camere di Commercio | 5 |
| 5. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Modalità di cancellazione delle imprese per mancata nomina del responsabile tecnico | 5 |
| 6. ENERGY MANAGER - Comunicazione della nomina entro il 30 aprile | 6 |
| 7. ADDETTI ALLA VENDITA A DOMICILIO - Escluso il rapporto di agenzia - Boccia dalla Corte d'Appello di Roma la tesi dell'ENASARCO | 7 |
| 8. PROCEDIMENTI BESS - Pubblicata la guida operativa e la modulistica sui sistemi di accumulo | 8 |
| 9. PagoPA - Aggiornate le linee guida per effettuare pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni | 8 |
| 10. CONGEDO PARENTALE - Le indicazioni dell'INPS | 8 |
| 11. ANPR - I nuovi servizi dell'Anagrafe digitale | 9 |
| 12. ADI OPERATORI - Online la Bacheca novità | 9 |
| 13. OIC - PUBBLICATA IN CONSULTAZIONE fino al prossimo 31 luglio la bozza del PRINCIPIO CONTABILE OIC 5 - Bilanci di liquidazione | 10 |
| 14. DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Disponibile il manuale operativo 2024 | 11 |
| 15. L. N. 191/2023 - Deposito bilanci al Registro delle imprese esteso anche agli esperti contabili | 11 |
| 16. SOCIETA' COOPERATIVE - La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle cooperative .. | 12 |
| 17. BONUS TENDE DA SOLE PERSIANE E ZANZARIERE 2024 - Beneficiari e requisiti | 12 |
| 18. DISTRETTI BIOLOGICI - Fissate le regole per la concessione degli aiuti - Domande dal 15 al 29 aprile 2024 | 13 |
| 19. TRANSIZIONE 4.0 - Al via la procedura per compensare i crediti d'imposta - Approvati nuovi modelli di comunicazione | 14 |
| 20. BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - 100milioni di euro dall'Istituto per il Credito Sportivo - Domande entro il prossimo 30 settembre | 14 |
| 21. MINISTERO DELLA CULTURA - TAX CREDIT MUSICA per le opere commercializzate nell'anno 2023..... | 15 |
| 22. FONDO PER L'ASSISTENZA DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA - Pubblicato l'Avviso 1/2024 - Domande entro il prossimo 10 giugno..... | 16 |
| 23. SELEZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - Pubblicato l'Avviso 2024 | 16 |
| 24. EFFICIENZA ENERGETICA - Prorogati al 15 maggio i termini concessione contributi per edifici Comuni..... | 16 |
| 25. L'esperto IFEL risponde - Il nuovo servizio di consulenza a disposizione dei dipendenti pubblici | 17 |
| 26. ENTI TERZO SETTORE - Dai commercialisti gli schemi di bilancio degli Enti Filantropici | 17 |

| | |
|---|----|
| 27. SOCIAL BONUS - Legittimazione a fruire del credito d'imposta prima della qualifica di Ente del Terzo settore - ETS | 18 |
| 28. ASSIREVI - Linee guida per la revisione del bilancio degli enti del terzo settore - Aggiornato il documento del 2022..... | 19 |
| 29. NOTARIATO - Studio n. 100-2023/I - Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel Codice della crisi d'impresa | 19 |
| 30. LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO - I punti cardine delle nuove norme | 20 |
| 31. RIDERS - Adottata la nuova direttiva europea sul lavoro delle piattaforme digitali | 20 |
| 32. RAPPORTO BIENNALE PARITA' DI GENERE - Servizio online per l'invio in revisione - Termine per il biennio 2022-2023 prorogato al 15 luglio | 21 |
| 33. ANAC - Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari | 21 |
| 34. AGENZIA DELLE ENTRATE - Approvato il modello per la comunicazione della cessazione dell'incarico di "Depositario libri contabili" | 22 |
| 35. FSE - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - Dal 22 aprile attiva la funzionalità per l'opposizione al pregresso | 23 |
| 36. CORTE COSTITUZIONALE - IMU non dovuta su case occupate abusivamente | 23 |
| 37. CORTE COSTITUZIONALE - Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di disciplina privacy | 24 |
| 38. ISTAT - Salute e qualità della vita..... | 25 |
| Altre notizie in breve | 25 |
| Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea | 29 |

1. L. N. 55/2024 - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative - Istituiti gli Albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2024, la **legge 15 aprile 2024, n. 55**, recante "**Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**".

Il provvedimento - in vigore dal prossimo 8 maggio – si compone di 13 articoli e **prevede l'istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici e l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.**

L'**articolo 1** definisce la **professione di pedagogista**.

Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.

L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

L'**articolo 2** stabilisce che **per l'esercizio della professione di pedagogista è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio**: la laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del [decreto ministeriale n. 509 del 1999](#) sull'autonomia didattica degli atenei.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri.

Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo art. 5, previo conseguimento del titolo di studio richiesto nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'art. 1 della [legge n. 163 del 2001](#), il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abilita all'esercizio della professione di pedagogo.

L'**articolo 3** definisce la figura dell'**educatore professionale socio-pedagogico** quale professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

Può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'**articolo 4** stabilisce che, **per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia** di cui al [decreto legislativo n. 65 del 2017](#), è necessario il possesso del **titolo di laurea triennale** (classe di laurea L19) ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'**articolo 5** istituisce, rispettivamente, l'**albo dei pedagogisti** e l'**albo degli educatori professionali socio-pedagogici**, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi.

Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'[articolo 622 del codice penale](#).

L'**articolo 6** prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'**Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'**articolo 7** definisce le **condizioni per l'iscrizione all'albo professionale** dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

L'**articolo 8** disciplina la composizione e il funzionamento del **Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Ordine sono individuate l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'**articolo 9** detta disposizioni per il **riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia** conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogo, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'**articolo 10** disciplina la **formazione degli albi** e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'**articolo 11** detta **disposizioni transitorie** in materia di iscrizione agli albi di cui all'art. 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'**articolo 12** reca la **clausola di salvaguardia** per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'**articolo 13** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 55/2024, cliccare QUI.](#)

2. D.LGS. N. 48/2024 - Dettate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1993, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, il **DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48** recante "**Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche**".

Il decreto - **in vigore dal prossimo 28 aprile 2024** – contiene disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il provvedimento aggiorna e adegua le disposizioni vigenti all'evoluzione, veloce e incisiva negli ultimi anni, della tecnologia relativa ai servizi di comunicazione elettronica (connessione 5G), in particolare l'innovazione e la realizzazione delle infrastrutture digitali (ripetitori per le connessioni 5G; cavi in fibra ottica), sostenute anche dal PNRR.

A tal fine sono apportati correttivi anche alle disposizioni procedurali in un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi burocratici.

Con il decreto legislativo in commento vengono introdotte, tra le altre, tre nuove definizioni, la definizione di:

- "**access point**": dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica;
- "**call center**": servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; e
- "**Mac Address**" (*Media access control address*): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete.

L'art. 1, nei commi da 8 a 12, attiene al tema dell'inizio dell'attività di fornitura di reti e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, uniformando la terminologia in modo da chiarire che l'avvio dell'attività si colloca nel solco della segnalazione certificata, di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 (SCIA).

Tra le principali novità segnaliamo:

- l'estensione della **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 50mila a 1 milione, anche a non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i **call center**, che pongono in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide impartiti dalle Autorità;
- l'identificazione dei clienti, da parte degli operatori, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio delle **SIM**, anche tramite sistemi di identità digitale equipollenti ai documenti d'identità;
- la previsione della facoltà, per l'autorità giudiziaria, di accedere, per fini di giustizia, agli elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno, per come forniti dagli operatori per quanto riguarda i clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile;
- il conferimento, all'**AGCOM**, del potere di interrompere le comunicazioni provenienti dall'estero che utilizzano in modo improprio numerazione nazionale per l'identificazione, o che non rispettano le specifiche raccomandazioni tecniche internazionali, e di richiedere il blocco dei nomi di dominio accessibili dagli utenti sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi;
- l'ampliamento della competenza assegnata all'AGCOM di risolvere controversie riguardanti l'installazione di reti di comunicazione ad alta velocità, con inclusione anche delle liti tra proprietari di unità immobiliari o condomini e l'operatore di rete.

Le ulteriori misure riguardano, peraltro, le **autorizzazioni per gli impianti** di telefonia, le reti a banda ultralarga e le antenne per il 5G, la **mappatura delle infrastrutture** per la banda larga.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3. CONFERENZA DELLE REGIONI - Approvate le LINEE GUIDA per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione

Via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 febbraio, alle linee guida finalizzate ad uniformare i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione nei diversi territori regionali.

L'esigenza di uniformare la formazione a titolarità regionale, era stata manifestata già tre anni fa dalle Associazioni di categoria, le quali avevano chiesto un intervento volto a qualificare i corsi preparatori per Agenti e rendere maggiormente utilizzabile la modalità FAD (Formazione a distanza).

Il Gruppo di lavoro, cui hanno partecipato il Coordinamento "Lavoro e Formazione e Professionale" e il Coordinamento "Sviluppo Economico" della Conferenza delle Regioni, ha condotto l'approfondimento e ha portato alla predisposizione di uno standard professionale e formativo.

LINK:

[Per consultare il testo del documento approvato, cliccare QUI.](#)

4. RIFIUTI - Nasce il Registro Pneumatici gestito dalle Camere di Commercio

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un [comunicato del 18 aprile 2024](#), rende noto che è in arrivo un decreto che istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Il decreto prevede l'iscrizione dei soggetti obbligati al Registro per via telematica, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio.

Attraverso l'"Area riservata", le imprese dovranno trasmettere le informazioni per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche relative ai dati sui pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo.

Anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza dovranno adempiere agli obblighi di gestione e rendere visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.

Nell'allegato I al decreto del Ministero vengono fornite le indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all'iscrizione e sulle modalità per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.

Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini potranno consultare sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte.

5. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Modalità di cancellazione delle imprese per mancata nomina del responsabile tecnico

Il Comitato Nazionale Albo gestori ambientali, con la **circolare n. 1 del 15 aprile 2024**, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e ai tempi di notifica delle cancellazioni dall'Albo dovute a seguito della mancata nomina di un responsabile tecnico idoneo entro il 15 aprile 2024.

Decorso il termine del 15 aprile 2024, previsto dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n° 5 dell'11 ottobre 2023, le Sezioni dell'Albo devono provvedere - **entro la data del 30 aprile 2024** – a deliberare l'avvio dei procedimenti disciplinari per la cancellazione dall'Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo, secondo il modello allegato alla presente circolare.

Decorso il termine di 30 giorni senza che l'impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo devono provvedere a **deliberare la cancellazione** delle categorie interessate e notificare via PEC il relativo provvedimento all'interessato.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi della delibera del Comitato n. 6 del 30 maggio 2017, i Responsabili tecnici in funzione al 16 ottobre 2017 avrebbero dovuto sostenere e superare la verifica di idoneità di cui al D.M. n. 120/2014 entro il 16 ottobre 2023.

La delibera n. 5 dell' 11 ottobre 2023, in caso di mancato sostenimento o superamento delle prove, aveva poi consentito alle aziende di proseguire le attività, per un massimo di 180 giorni (periodo durante il quale le funzioni del Responsabile sono esercitate dal Rappresentante legale dell'azienda) e, successivamente, la delibera n. 6 del 16 ottobre 2023 aveva disposto una proroga del termine al 15 aprile 2024 per l'effettuazione di sessioni straordinarie di verifica per i responsabili tecnici.

Della pubblicazione della circolare n. 1/2024 ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 1/2024, cliccare QUI.](#)

6. ENERGY MANAGER - Comunicazione della nomina entro il 30 aprile

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere comunicata alla FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) la nomina dell'Energy Manager, responsabile per l'uso razionale dell'energia.

Ricordiamo che la figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" è stata introdotta con la [legge n. 10 del 9 gennaio 1991](#).

Con la [circolare del 18 dicembre 2014](#), sono state successivamente aggiornate le modalità di nomina degli "Energy Manager".

Soggetti interessati sono i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori.

Per i settori terziario e trasporti sono obbligate a tale adempimento le imprese che consumano oltre 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno.

Ad esempio sono tali nel comparto autotrasporto quelle che consumano oltre 1 milione di litri di carburante all'anno; nel comparto dei magazzini frigo quelle che consumano oltre 5 milioni di chilowattori all'anno.

La comunicazione del nominativo dell'Energy Manager va effettuata al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente on line tramite la piattaforma elettronica del FIRE, previa registrazione.

L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164,00 euro e non superiore a 51.645,00 euro (art. 34, comma 8, L. n. 10/1991; art. 132, comma 8, D.P.R. n. 380/2001).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma elettronica del FIRE, cliccare QUI.](#)

7. ADDETTI ALLA VENDITA A DOMICILIO - Escluso il rapporto di agenzia - Bocciata dalla Corte d'Appello di Roma la tesi dell'ENASARCO

Il promoter a cui viene affidato l'incarico alla vendita diretta dei prodotti della società **non è catalogabile come agente di commercio**, [cheché ne pensi e sostenga l'ENASARCO](#).

Clamorosa vittoria della "Bofrost Italia Spa" - azienda specializzata nella vendita diretta di prodotti surgelati con consegna a domicilio - nello **scontro giudiziario con l'ENASARCO** - l'ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell'intermediazione commerciale (e finanziaria) con contratto di agenzia o rappresentanza - in merito ad una presunta evasione contributiva da parte di ben 1.750 incaricati di vendita a domicilio.

Tutto ha origine alla fine di dicembre del 2018 con un verbale di accertamento ispettivo della "Fondazione ENASARCO", verbale con cui si contesta alla "Bofrost Italia Spa" l'omessa dichiarazione di numerosissimi **rapporti di agenzia** in realtà esistenti con gli incaricati alla vendita dei prodotti surgelati della società.

Nello specifico, "ENASARCO" contesta l'**omessa iscrizione di oltre 1.750 incaricati di vendita a domicilio** e chiede alla società il pagamento di una ingente somma a titolo di omesso versamento di contributi al "Fondo Previdenza".

Per la precisione era stato intimato un pagamento di 5.328.745,00 euro.

Contro il verbale la società aveva presentato ricorso al Tribunale di Roma, che nel 2022 l'aveva condannata a pagare l'intero importo.

La sentenza impugnata è stata successivamente ribaltata in Corte d'appello (**App. Roma, Sez. V lav., Sentenza del 23 febbraio 2024, n. 791**).

Dopo l'udienza di discussione, infatti, la decisione presa in primo grado è stata totalmente riformata, con condanna della Fondazione ENASARCO al pagamento delle spese legali sia di primo che di secondo grado.

I giudici hanno ritenuto del tutto legittimo l'inquadramento operato dalla società Bofrost Italia Spa con riferimento agli incaricati alla vendita, **ritenendo le figure ben distinte rispetto agli agenti**. Di conseguenza non sono dovuti né contributi né tanto meno le sanzioni.

La società sosteneva che per l'attività di promozione e reperimento di nuova clientela si avvaleva, oltretutto di **operatori di vendita subordinati**, anche di **incaricati alla vendita diretta a domicilio** (a porta a porta) che prestavano la loro attività per mezzo di un incarico formale recante l'autorizzazione alla raccolta di ordinativi mediante l'utilizzo di cataloghi dei prodotti marchiati Bofrost, **figure senza vincolo di subordinazione**.

Questi soggetti, senza assumersi nessun preciso obbligo bensì solo in virtù di una autorizzazione alla raccolta di ordinativi, **operano liberamente e senza vincolo sul territorio italiano**.

Gli ispettori di ENASARCO avevano, invece, evidenziato un inquadramento errato degli incaricati alla vendita e calcolato, tra contributi non versati e sanzioni, il debito dell'importo sopra indicato, poi cancellato dalla Corte d'appello di Roma.

Una decisione di particolare rilievo per i principi espressi e che costituisce un rilevante precedente giurisprudenziale relativamente alle figure di incaricati alla vendita, rispetto agli agenti, nonché ovviamente per l'aspetto economico.

Si ricorda che in una delle versioni della bozza di legge di bilancio 2024 era circolato un articolo (e precisamente, l'articolo 28, rubricato "*Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell'intermediazione nel commercio*") nel quale si prevedeva l'aggiunta dell'articolo 5-bis alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, secondo il quale a chiunque esercitasse, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o di procacciamento d'affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti, si doveva applicare la normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

In sostanza: i procacciatori d'affari, i venditori porta a porta, sia che svolgessero attività abituale che part-time (per un periodo superiore a 60 giorni anche non consecutivi), comprese le persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, venivano equiparati agli agenti di commercio, e quindi, con obbligo:

a) di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio e di pagamento del diritto annuale e

b) di versamento anche dei contributi all'ente di settore, che è l'ENASARCO.

Tale articolo è stato successivamente stralciato, tanto che non risultava più presente nel disegno di legge di bilancio 2024 depositato in Senato il 30 ottobre 2023.

8. PROCEDIMENTI BESS - Pubblicata la guida operativa e la modulistica sui sistemi di accumulo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica rende noto che è stata pubblicata, sul proprio sito istituzionale, la “**Guida operativa**” per la predisposizione della documentazione per le istanze di Autorizzazione Unica dei **sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone**, ai sensi del D.L. 7/2002, convertito dalla L. n. 55/2002, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” (art. 1, comma 2 quater, lettera b) e del D.Lgs. n. 387/2003.”

La documentazione illustrata nel documento costituisce un **contenuto minimo raccomandato** per la predisposizione dell’istanza e l’avvio del procedimento autorizzativo ai sensi della legge n. 241/1990.

Oltre alla guida è possibile scaricare dal sito del Ministero anche una check-list per la predisposizione degli elaborati e la modulistica di riferimento.

LINK:

[Per accedere alla Guida operativa, cliccare QUI.](#)

9. PagoPA - Aggiornate le linee guida per effettuare pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni

Il **Dipartimento per la trasformazione digitale**, con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2024](#), ha reso noto che, con **decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale del 28 marzo 2024**, ammesso al visto dell'ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 1286/2024, è stata emanata, previo parere favorevole della Banca d'Italia, la nuova versione delle «**Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - versione 1.3 - febbraio 2024**» che aggiornano il documento rispetto alle intervenute modifiche normative e all'evoluzione, anche dal punto di vista tecnologico, della Piattaforma pagoPA.

Le nuove Linee guida della Piattaforma pagoPA, corredate dalle specifiche attuative già pubblicate e disponibili sul sito della società PagoPA S.p.a., sostituiscono la precedente versione (Versione 1.2 - febbraio 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018.

La nuova versione è la n. 1.3 – del 12 febbraio 2024.

Le nuove linee guida perseguono l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Le Linee guida per i pagamenti della pubblica amministrazione delineano le attività che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.

LINK:

[Per accedere alle nuove Linee Guida, cliccare QUI.](#)

10. CONGEDO PARENTALE - Le indicazioni dell’INPS

L’IPN, con la **circolare n. 57 del 18 aprile 2024**, detta le istruzioni operative e contabili relative all’**aumento dell’indennità di congedo parentale**, in attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

I punti focali e le novità del congedo parentale per il 2024 possono essere così riassunti:

- **Aumento dell'indennità di congedo parentale.** L'indennità di congedo parentale è stata **elevata dal 30% al 60%** della retribuzione per un ulteriore mese di congedo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Inoltre, **solo per il 2024**, questa indennità per l'ulteriore mese è elevata all'**80% della retribuzione**.
- **Applicazione alternata tra i genitori.** La nuova disposizione può essere applicata alternativamente tra i genitori. Questo significa che il mese di congedo aggiuntivo al 60% o 80% può essere fruito **da uno dei genitori o diviso tra entrambi**, a seconda delle necessità e delle scelte familiari.
- **Decorrenza e condizioni di applicazione.** Le nuove regole si applicano ai genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità (anche solo per un giorno) successivamente al 31 dicembre 2023. Questo termine di decorrenza assicura che i genitori possano beneficiare delle nuove indennità per congedi che iniziano nel 2024.
- **Modalità di presentazione della domanda.** La domanda per il congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale dell'INPS, il Contact center integrato, o tramite gli Istituti di Patronato.
- **Gestione contributiva e codici evento.** Sono stati introdotti nuovi codici evento nel flusso contributivo UniEmens per distinguere i periodi di congedo parentale indennizzati al 60% o all'80%. I datori di lavoro devono adeguarsi a queste nuove codifiche per la corretta gestione delle denunce contributive.

I destinatari naturali del Congedo parentale 2024 sono **i lavoratori dipendenti con figli**. In dettaglio:

- genitori dipendenti del settore privato;
- genitori dipendenti del settore pubblico (dipendenti PA);
- genitori in alternanza tra loro (il congedo è applicato alternativamente tra i genitori lavoratori dipendenti, permettendo una flessibilità nell'uso dell'ulteriore mese di congedo parentale).

Le regole sul congedo all'80% **non si applicano**, invece, ad altre categorie di lavoratori, come i lavoratori **autonomi**, lavoratori iscritti alla **Gestione separata** e altre categorie **non dipendenti**. Anche per gli operai agricoli l'indennità di congedo resta al 30%.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 57/2024, cliccare QUI.](#)

11. ANPR - I nuovi servizi dell'Anagrafe digitale

Un ulteriore servizio arricchisce ANPR, il portale anagrafico nazionale della popolazione residente, e rende più efficiente il rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione.

Dal 15 aprile 2024 i cittadini comunitari residenti in Italia possono richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali comunali tramite ANPR.

Grazie a una nuova funzionalità, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, che intendono esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, possono presentare direttamente su ANPR la **domanda di iscrizione alla lista elettorale del comune di residenza**.

Per accedere a tali servizi, occorre autenticarsi sul portale **tramite la propria identità digitale** (SPID, CIE, CNS o eIDAS)

Per avere indicazioni dettagliate sull'utilizzo dei servizi elettorali, è possibile consultare l'apposita guida o richiedere assistenza, dopo aver effettuato l'accesso.

LINK:

[Per ulteriori informazioni e per accedere ai servizi, cliccare QUI.](#)

12. ADI OPERATORI - Online la Bacheca novità

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che sul sito ADI operatori è disponibile una nuova sezione informativa: la **Bacheca novità**.

Progettata come evoluzione della Newsletter politiche e interventi sociali, la bacheca raccoglie notizie relative ai **temi del sociale** provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da altre amministrazioni e dagli stakeholder, **con un taglio specifico sui servizi alla persona**.

Questo nuovo spazio, realizzato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà e la Programmazione sociale, in collaborazione con la Banca Mondiale su risorse del [PN Inclusione 2021-2027](#), vuole continuare a **informare la comunità professionale degli operatori sociali per sostenere il loro lavoro quotidiano**, nonché facilitare la consultazione dei contenuti del portale istituzionale e degli altri siti di riferimento.

In linea con la struttura della precedente Newsletter, gli argomenti sono raggruppati in quattro rubriche:

- [Normativa Apre in una nuova scheda](#): per essere aggiornati su leggi e norme che vengono emanate.
- [Notizie dal Ministero Apre in una nuova scheda](#): per conoscere le iniziative, gli eventi e i documenti realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- [Circolari, pareri e sentenze Apre in una nuova scheda](#): per consultare messaggi e circolari INPS, pareri e sentenze della Corte dei Conti, pronunce della Corte Costituzionale, sentenze Consiglio di Stato e T.A.R.
- [La DG segnala Apre in una nuova scheda](#): notizie dal mondo del sociale, per seguire i bandi e le iniziative di altre amministrazioni e degli stakeholder.

Nel sito sono inoltre disponibili due nuove pagine:

- [I numeri dell'ADI](#), la pagina per gli operatori dedicata al monitoraggio e alla valutazione dell'Assegno di Inclusione con informazioni sulla Dashboard e sulla valutazione controfattuale.
- [Il calendario della formazione](#), con le informazioni sui prossimi webinar dedicati agli operatori.

LINK:

[Per accedere alla bacheca novità, cliccare QUI.](#)

13. OIC - PUBBLICATA IN CONSULTAZIONE fino al prossimo 31 luglio la bozza del PRINCIPIO CONTABILE OIC 5 - Bilanci di liquidazione

L'Organismo italiano di contabilità (OIC), con avviso del 9 aprile scorso, informa gli interessati della **pubblica consultazione avviata fino al prossimo 31 luglio per la l'OIC 5 sui Bilanci di liquidazione**.

La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specifica che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.

Il principio contabile OIC 5 attualmente in vigore, pubblicato nel 2008, ha lo scopo di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci e degli altri documenti contabili previsti dalle disposizioni sulla liquidazione e di stabilire quali siano i loro criteri di redazione.

L'OIC ha profondamente innovato l'OIC 5 poiché così come formulato, non ha trovato "piena applicazione tra gli operatori": è stata modificata la funzione stessa del bilancio di liquidazione, che non è più da considerare una "metrica per stimare il valore di realizzo di un'azienda finita in liquidazione", ma uno strumento di rendicontazione sull'andamento del processo liquidatorio.

L'OIC specifica, infine, che si è scelto di riformulare gli schemi di bilancio in un'ottica di maggiore compatibilità con le finalità liquidatorie.

I commenti e le osservazioni devono essere inviate, entro il **31 luglio 2024**:

- all'indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.eu
- o via fax al numero 06.69766830.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato dell'OIC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la bozza del documento in consultazione, cliccare QUI.](#)

14. DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Disponibile il manuale operativo 2024

Si rende disponibile - aggiornato al 12 aprile 2024 - il "**Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2024**", volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2024 al Registro delle imprese.

Per il deposito del bilancio di esercizio e dell'eventuale elenco soci annuale (per le SpA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili [cliccando QUI](#).

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione "[2018-11-04](#)".

Si ricorda che **il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Manuale 2024, cliccare QUI](#).

LINK:

[Per accedere al servizio di spedizione bilanci, cliccare QUI](#).

15. L. N. 191/2023 - Deposito bilanci al Registro delle imprese esteso anche agli esperti contabili

Esteso agli **esperti contabili, iscritti nella sezione B all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, la possibilità di **depositare i bilanci** e altri documenti societari.

Lo prevede l'articolo 8-ter della [L. n. 191/2023](#), di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. "*Decreto anticipi*"), che ha apportato modifiche ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 31 della L. n. 340 del 24 novembre 2000, che nella loro redazione aggiornato stabiliscono:

"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'[articolo 2435 del codice civile](#) può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti **nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti **alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio."

Ricordiamo che, secondo l'attuale normativa, "*il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli **iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali**, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società*".

Con le nuove modifiche introdotte dalla L. n. 191/2023, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli "Esperti contabili" iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti - muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società - potranno:

- a) **depositare i bilanci e gli altri documenti** di cui all'articolo 2435 del Codice civile (comma 2-quater);

- b) **attestare che i documenti trasmessi sono conformi agli originali** depositati presso la società;
- c) **richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari** per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio (comma 2-quinquies).

16. SOCIETA' COOPERATIVE - La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle cooperative

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato, nello scorso mese di marzo, il documento "**La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative**" al fine di fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del collegio sindacale nelle società cooperative.

Il documento evidenzia gli specifici controlli che il Collegio sindacale è tenuto ad effettuare all'interno di una cooperativa.

La normativa specifica che riguarda le Società Cooperative, infatti, conferisce al Collegio Sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all'interno della relazione ai Soci delle Società Cooperative in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Tre sono modelli messi a disposizione, che riguardano la relazione del Collegio sindacale in occasione dell'approvazione del **bilancio di esercizio delle società cooperative**:

1. **relazione unitaria del collegio sindacale** [sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica **in assenza di utilizzo di deroghe** (Allegato 1);
2. **relazione unitaria del collegio sindacale** [sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica **in presenza di utilizzo di deroghe contabili** (Allegato 2);
3. **relazione** del collegio sindacale **all'assemblea dei soci** in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. (Allegato 3).

LINK:

[Per accedere al documento del CNDCEC, cliccare QUI.](#)

17. BONUS TENDE DA SOLE PERSIANE E ZANZARIERE 2024 - Beneficiari e requisiti

Tra tutti i Bonus ancora attivi troviamo anche il Bonus tende da sole che è stato rinnovato, dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), **anche per il 2024**.

L'agevolazione - che rientra nei lavori dell'Ecobonus al 50% e del Superbonus 110% - consiste in una detrazione fiscale pari al 50%, fino ad un valore massimo di 60.000 euro, sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti di schermatura dai raggi solari, le spese di rimozione di eventuali impianti già esistenti e opere accessorie. Ciò significa che, qualora si siano sostenute spese pari o superiori a tale importo, si può ottenere la detrazione massima del 50%, ossia 30.000 euro.

L'importo viene suddiviso in rate per 10 anni.

Inoltre, è fondamentale evidenziare che le opzioni precedenti, come **lo sconto in fattura o la cessione del credito, non sono più disponibili dopo il 4 aprile 2024**, in seguito **all'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024**.

Ciò significa che per beneficiare dell'incentivo fiscale si potrà attenere esclusivamente alla modalità di detrazione IRPEF

I criteri e i requisiti per ottenere il bonus per le schermature solari sono stabiliti dall'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica – ENEA.

Secondo l'ENEA è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall'allegato M al D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006.

L'agevolazione fiscale riguarda, dunque, tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.

In particolare, le tende da sole che rientrano nell'agevolazione sono di due tipi:

- Schermature solari, come veneziane, tende a rullo, tenda da sole, tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti;
- Chiusure oscuranti, come persiane, avvolgibili e tapparelle, con certificazione UE, che possono essere combinate con vetrate o essere autonome.

Sono incluse nell'agevolazione anche le zanzariere, ma solo quelle con un valore del fattore di trasmissione solare totale, collegato con la superficie vetrata protetta, inferiore o uguale a 0,35.

Sono escluse dal Bonus, invece, le sostituzioni e le installazioni dei singoli componenti (come accessori, motorino elettrici, etc.) e le riparazioni.

Per poter richiedere il Bonus, occorrerà andare nella sezione Detrazione fiscali, sul sito dell'ENEA. La comunicazione va fatta entro 90 giorni dal completamento dell'installazione o delle prove ingegneristiche.

È importante infine ricordare che, affinché si possa beneficiare di questo bonus, è necessario inviare la domanda entro il 31 dicembre 2024.

LINK:

[Per consultare il vademecum predisposto dall'ENEA, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Detrazioni fiscali" del sito dell'ENEA, cliccare QUI.](#)

18. DISTRETTI BIOLOGICI - Fissate le regole per la concessione degli aiuti - Domande dal 15 al 29 aprile 2024

Publicato, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per **favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologici**, approvato con **decreto direttoriale del 6 marzo 2024, n. 109251**.

Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163**, e successive modifiche e integrazioni, il presente Avviso definisce le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese.

Ai sensi della **Legge 9 marzo 2022, n. 23** (recante: "*Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*"), costituiscono i **Distretti Biologici** i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

- a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
- b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

I **Distretti Biologici** si caratterizzano anche per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti.

Le Regioni e le Province autonome sono gli enti preposti al riconoscimento dei Distretti Biologici per l'inserimento nel Registro Nazionale.

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per i Progetti a carattere locale, quali soggetti proponenti, i **Distretti biologici riconosciuti come tali dalle normative regionali e nazionali**.

I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione.

Le PMI possono essere:

- a) imprese che operano nella produzione agricola primaria;
- b) imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli;
- c) imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli (art. 4).

Le **risorse disponibili** per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano a **10 milioni di euro**.

Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 e non superiore ad euro 400.000,00 (art. 6).

e **domande di accesso alle agevolazioni**, corredate della documentazione indicata al comma 4, dell'articolo 8 dell'Avviso, devono essere inviate **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it **a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024**.

LINK:

[Per accedere al testo dell'Avviso, alla modulistica per le domande di accesso alle agevolazioni e alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al Registro nazionale dei distretti biologici, cliccare QUI.](#)

19. TRANSIZIONE 4.0 - Al via la procedura per compensare i crediti d'imposta - Approvati nuovi modelli di comunicazione

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un [comunicato del 29 aprile 2024](#), ha reso noto che a decorrere **dalle ore 12:00 del 29 aprile 2024** è possibile **compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta** per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come approvati con il **decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024**.

Nello specifico, con il citato decreto sono stati approvati due diversi **modelli di comunicazione** dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

- Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ([Modulo 1](#));
- Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ([Modulo 2](#)).

Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di **firma elettronica** qualificata in corso di validità rilasciato da una Autorità di certificazione e non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it .

LINK:

[Per maggiori informazioni sui crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

20. BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2024 - 100milioni di euro dall'Istituto per il Credito Sportivo - Domande entro il prossimo 30 settembre

L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha pubblicato il nuovo bando "*Sport Missione Comune 2024*" con l'obiettivo di sostenere gli **interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti sportivi** connessi anche ai progetti PNRR.

Lo stanziamento ha un valore complessivo di oltre **100 milioni di euro** per mutui a tasso fisso da stipulare **entro il 31 dicembre 2024** con la possibilità di ottenere il totale abbattimento degli interessi sui mutui a tasso fisso contratti da Enti locali e territoriali.

Per i Comuni che presenteranno domanda **entro il 30 settembre 2024** ci sarà la possibilità di stipulare mutui a tasso d'interesse completamente abbattuto **fino a 10 anni**, ad eccezione degli interventi **prioritari** che hanno la possibilità di estendere la durata del mutuo **a tasso d'interesse completamente abbattuto fino a 15 anni**.

Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore a quella massima agevolabile, il "contributo" concesso sarà distribuito sull'intera durata del mutuo, suddiviso in quote di eguale importo su ciascuna rata d'ammortamento.

Il bando "Sport Missione Comune 2024" è rivolto a **Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, Province e Regioni** e finanzia le seguenti opere:

- **la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'efficientamento energetico degli impianti sportivi;**
- le maggiori spese dovute **alle variazioni di prezzo conseguenti all'aumento dei costi dei materiali di costruzione;**
- il cofinanziamento alle risorse **PNRR, bandi regionali, Sport e Periferie;**
- la realizzazione di **piste ciclabili.**

L'**importo massimo agevolabile** per ogni progetto è di:

- **2 milioni di euro** per i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti);
- **4 milioni di euro** per i comuni superiori ai 5.000 abitanti fino a 100.000, le unioni dei comuni in forma associata;
- **6 milioni di euro** per i comuni oltre i 100.000 abitanti.

Le domande di contributo devono essere presentate tramite portale dedicato non oltre le ore 23:59 del 30 settembre 2024, complete della documentazione prevista per l'ammissione al Contributo (compreso il Parere favorevole del CONI).

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito dell'Istituto per il Credito Sportivo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clienti ICS e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

21. MINISTERO DELLA CULTURA - TAX CREDIT MUSICA per le opere commercializzate nell'anno 2023

Il **Ministero della cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo**, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. 147 del 30 marzo 2023, con il [decreto direttoriale n. 1692 del 29 aprile 2024](#), ha riconosciuto - alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, inserite nell'[elenco allegato al decreto](#) - il credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021, per le opere commercializzate nell'anno 2023.

Tale pubblicazione - precisa il Ministero - costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, pertanto non si procederà all'invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo, avvenuta il 29 aprile 2024.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero della cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, cliccare QUI.](#)

22. FONDO PER L'ASSISTENZA DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA - Pubblicato l'Avviso 1/2024 - Domande entro il prossimo 10 giugno

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un [comunicato del 29 aprile 2024](#), ha reso noto che è stato pubblicato il [Decreto direttoriale n. 40 del 29 aprile 2024](#) e l'allegato [Avviso 1/2024](#), con il quale, in attuazione dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 175/2019, sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle **domande di finanziamento** concernenti lo svolgimento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dall'articolo 1, comma 338, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per la presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica in allegato.

La documentazione redatta secondo le indicazioni contenute nell'Avviso 1/2024 dovrà pervenire - entro e non oltre **le 12:00 del 10 giugno 2024** - all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): **dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

23. SELEZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - Pubblicato l'Avviso 2024

Il Dipartimento per lo sport, con un comunicato del 26 aprile 2024, ha reso noto che è stato pubblicato l'[Avviso 2024](#) per la **selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale**. **Le risorse per l'anno 2024 ammontano a euro 5.660.750,00.**

Possano fare domanda di accesso al contributo:

- le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e g
- gli Enti e/o società pubbliche o private,

purché abbiano un **titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.**

Allo scopo di semplificare la partecipazione all'Avviso, le domande dovranno essere effettuate solo ed **esclusivamente attraverso la piattaforma informatica** messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

L'accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito **a partire dalle ore 14:00 del 26 aprile 2024**, potrà avvenire esclusivamente tramite **SPID** del legale rappresentante.

Le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, **almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento** e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del Dipartimento per lo sport, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica e procedere all'invio della domanda, cliccare QUI.](#)

24. EFFICIENZA ENERGETICA - Prorogati al 15 maggio i termini concessione contributi per edifici Comuni

Con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2024](#), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che, con decreto del direttore generale Incentivi energia n. 71

del 15 aprile 2024, **viene disposto**, per i progetti finanziati con l'avviso pubblico del 4 ottobre 2022, n. 137, denominato «[C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica](#)», **il differimento al 15 maggio 2024** entro le ore 17:00 del termine per adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all'art. 9.3 punto (ii) dell'avviso stesso.

In particolare, [l'ANCI ricorda](#) che i beneficiari di tali contributi sono tenuti a dare evidenza al Ministero:

- dell'avvenuto pagamento delle fatture già presentate nel contesto della richiesta di accredito;
- del versamento IVA relativo a ciascuna fattura, già presentata all'atto della richiesta di accredito, afferente all'intervento finanziato;
- del versamento della ritenuta d'acconto relativo a ciascuna fattura afferente alla prestazione professionale, nel caso di acquisto dei prodotti "APE PON IC/CSE 2022".

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 71/2025, cliccare QUI.](#)

25. L'esperto IFEL risponde - Il nuovo servizio di consulenza a disposizione dei dipendenti pubblici

La Fondazione IFEL mette a disposizione dei dipendenti delle istituzioni pubbliche (RUP e tecnici) "**L'esperto IFEL risponde**", un nuovo ed esclusivo servizio che permette di prenotare, online e in modo gratuito, una consulenza *one to one* con un esperto in tema di: rispetto del principio DNSH, procedure di appalto o rendicontazione (piattaforma ReGIS).

La data e l'orario dell'incontro, che avrà una durata massima di 30 minuti e potrà essere prenotato una sola volta al mese, potranno essere scelti in piena autonomia consultando la disponibilità sul calendario.

Durante la fase di prenotazione all'utente che usufruirà del servizio verrà richiesto di inserire la domanda da rivolgere all'esperto e i suoi dati personali, tra cui l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà inviata una mail di conferma contenente il link per accedere all'incontro online.

Gli **obiettivi del progetto** sono:

- favorire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- individuare e diffondere le migliori prassi amministrative riscontrate all'interno dell'esperienza concreta degli enti locali;
- favorire la consultazione di documentazione, provvedimenti specifici, offerta formativa, bandi di finanziamento;
- modellizzare e rendere disponibili un ampio numero di esperienze realizzate dagli Enti Locali.

Allo scopo di facilitare agli utenti l'accesso e la fruizione dei servizi offerti dalla Piattaforma EASY è stato redatto il "[Manuale utente](#)".

LINK:

[Per accedere al servizio, cliccare QUI.](#)

26. ENTI TERZO SETTORE - Dai commercialisti gli schemi di bilancio degli Enti Filantropici

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato, in collaborazione con ASSIFERO (Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici), il "**Documento di ricerca in materia di Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore - Peculiarità degli Enti Filantropici**", intraprendendo un percorso di nuovi approfondimenti tematici legati al mondo del Terzo Settore.

Il documento è stato realizzato nell'ambito dell'area di delega Enti del Terzo Settore con lo scopo di supportare i professionisti nella gestione delle risorse degli enti filantropici e contiene proposte di integrazione delle norme vigenti per la redazione del bilancio d'esercizio.

Il Codice del Terzo Settore, infatti, ha riconosciuto formalmente la figura degli "enti filantropici" quali "enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale".

Gli enti filantropici iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) hanno un peso specifico molto rilevante all'interno del Terzo Settore, destinando risorse finanziarie e non finanziarie sul territorio per lo svolgimento di attività di interesse per le comunità di riferimento. Le tipicità degli enti filantropici comportano anche **modelli gestionali particolari** e la necessità di prevedere nell'ambito della rendicontazione finanziaria, muovendosi nelle maglie delle disposizioni ministeriali del DM 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio contabile ETS, **specifiche accortezze espositive e informative, al fine di raggiungere un livello di trasparenza sempre più alto.**

In questa prospettiva, il Consiglio nazionale, in collaborazione con Assifero, ha formulato alcune proposte di integrazione tecniche delle norme vigenti per la redazione del bilancio d'esercizio al fine sia di supportare già oggi gli operatori del settore sia di fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Organismo Italiano di Contabilità motivi di riflessione da sviluppare in sede di aggiornamento delle disposizioni contabili.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

27. SOCIAL BONUS - Legittimazione a fruire del credito d'imposta prima della qualifica di Ente del Terzo settore - ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con **nota n. 6647 del 23 aprile 2024**, fornisce chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione della misura del "Social bonus" disciplinata dall'**articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore - CTS) e dal successivo regolamento di attuazione, adottato con il **D.I. 23 febbraio 2022, n. 89**.

In particolare, viene risposto al quesito se il possesso della qualificazione soggettiva di Ente del Terzo settore (ETS) debba sussistere al momento della presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione fiscale ovvero al momento antecedente dell'assegnazione del bene oggetto del progetto di recupero.

Dopo aver ricordato che la misura del Social bonus è disciplinata dall'art. 81 del Codice di Terzo settore (CTS) e dal successivo regolamento di attuazione, adottato con il **Decreto Interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89**, il Ministero ricorda che tale decreto, all'articolo 7, comma 1, lett. a), ha annoverato tra i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero, "**il possesso del requisito soggettivo** di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice" ossia la **qualificazione soggettiva** dell'istante come Ente del Terzo settore (art. 7, comma 1, lett. a), D.I. n. 89/2022).

La nota Ministeriale n. 6647/2024 ribadisce che il **possesso della qualificazione soggettiva** di cui all'art. 4, comma 1, del CTS da parte dell'ente beneficiario delle erogazioni liberali è **condizione obbligatoria e cogente** ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell'ente beneficiario.

In tal senso – si legge nella nota ministeriale – "*è necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore **a partire dal momento della presentazione dell'istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell'intervento di recupero***".

Di contro, per speciali categorie di enti del Terzo settore **l'assegnazione** del bene da parte dell'Amministrazione può essere stata effettuata **antecedentemente** alla presentazione dell'istanza di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero: si tratta dell'ipotesi in cui il bene sia stato assegnato ad enti che hanno potuto effettivamente essere riconosciuti come ETS soltanto a partire dalla data di avvio dell'operatività del RUNTS (avvenuta il 23 novembre 2021) e quindi al momento dell'assegnazione non erano ancora in possesso della qualifica di ETS.

Il Ministero chiarisce al riguardo che il requisito soggettivo di Ente del Terzo settore deve essere **necessariamente posseduto al momento della presentazione dell'istanza** di ammissione alla

misura del social bonus del progetto di recupero, mentre **non è cogente al momento dell'assegnazione del bene.**

Un importante chiarimento che consente agli enti non commerciali già precedentemente assegnatari dei beni sopra individuati di poter accedere alla fruizione del Social bonus a seguito di valutazione sulla possibile iscrizione al RUNTS.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota n. 6447/2024, cliccare QUI.](#)

28. ASSIREVI - Linee guida per la revisione del bilancio degli enti del terzo settore - Aggiornato il documento del 2022

ASSIREVI, con **Documento di Ricerca n. 244R**, intende fornire linee guida utili alle Associate in relazione alla **revisione del bilancio degli Enti del Terzo Settore** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il presente Documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 244 (Aprile 2022) che è stato aggiornato per tenere conto degli ISA Italia pubblicati con Determina del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) Prot. 219019 datata 1° settembre 2022, nonché di recenti note del Ministero del Lavoro.

Il Documento esamina altresì profili relativi alle modalità di conferimento dell'incarico di revisione negli ETS al verificarsi dei presupposti di cui al suddetto art. 31 CTS.

Il presente Documento contiene inoltre un esempio di lettera di attestazione per la revisione contabile completa sul bilancio d'esercizio di un Ente del Terzo Settore (ETS) redatto secondo le norme di legge italiane (OIC 35 - ITA GAAP) (Allegato A).

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

29. NOTARIATO - Studio n. 100-2023/I - Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel Codice della crisi d'impresa

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo **Studio n. 100-2023/I**, di Francesco Paolo Petrerà, (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa l' 8 febbraio 2024*) affronta il tema della **sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell'operatività della relativa causa di scioglimento** prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in tre diverse disposizioni.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prevede la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell'operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni.

Indipendentemente dai differenti presupposti è comune alle singole previsioni la finalità, già a base dell'art.182-sexies della legge fallimentare, di consentire l'accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti e senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione; tanto nel presupposto che il controllo giudiziario possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale.

Le diverse disposizioni, in ogni caso, non sospendono gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile.

Diversi sono, tuttavia, i presupposti che determinano l'operatività del sistema predisposto dal legislatore e così, in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, si deve valutare se la sospensione degli obblighi, nel caso degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, operi, o meno, automaticamente, come il dato positivo parrebbe consentire di ritenere.

Connessa a tale problematica è quella, forse più rilevante per i suoi risvolti applicativi, di valutare se, come pure da taluni sostenuto, anche in tali ultime fattispecie, si possano operare, su basi volontarie, operazioni di ripianamento perdite dopo che sia stata presentata la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi.

Ogni considerazione, infatti, deve tenere in debito conto lo spostamento di competenze che deriva dall'art.120 bis del Codice.

La tematica, che pure induce a valutare i rapporti con le domande c.d. "prenotative" o "con riserva", appare strettamente connessa con quella, estremamente delicata, dei diritti e delle tutele dei soci in caso di accesso a tali strumenti.

Sommario: 1. Premessa. 2. Le precedenti disposizioni dal contenuto analogo. 3. Analisi delle diverse fattispecie e loro breve inquadramento sistematico. 4. L'art. 20: la composizione negoziale della crisi. 5. L'art. 64: gli accordi di ristrutturazione. 6. L'art.89: il concordato preventivo.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

30. LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO - I punti cardine delle nuove norme

Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono riassunti nel documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani per accompagnare l'applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021.

Il documento dal titolo "**LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO - I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti**", fornisce l'identikit del "lavoratore sportivo", che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività svolta, e chiarisce le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell'URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

LINK:

[Per accedere al documento del Ministero del lavoro, cliccare QUI.](#)

31. RIDERS - Adottata la nuova direttiva europea sul lavoro delle piattaforme digitali

Il Parlamento Europeo, il 24 aprile scorso, ha adottato la nuova direttiva che regola il lavoro prestato tramite le piattaforme digitali e per la prima volta in assoluto detta le regole per la gestione del ricorso agli algoritmi sul posto di lavoro.

La nuova direttiva, [concordata dal Parlamento e dal Consiglio in febbraio](#) e adottata con 554 voti favorevoli, 56 voti contrari e 24 astensioni, mira a garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e a correggere il lavoro autonomo fittizio.

La norma regola inoltre, per la prima volta in assoluto nell'UE, l'uso di algoritmi sul posto di lavoro.

La nuova legge obbliga i Paesi UE a introdurre una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell'UE. Questa presunzione legale confutabile del rapporto di lavoro deve avere il fine di correggere lo squilibrio di potere tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona che vi svolge il lavoro e di aiutare il lavoratore a beneficiare della presunzione.

L'onere della prova spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

Le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato.

Le piattaforme dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della direttiva adottato dal Parlamento europeo, cliccare QUI.](#)

32. RAPPORTO BIENNALE PARITA' DI GENERE - Servizio online per l'invio in revisione - Termine per il biennio 2022-2023 prorogato al 15 luglio

Come previsto dall'articolo 46 del [D.Lgs. n. 198/2006](#) (Codice delle pari opportunità), **le aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti, devono redigere un rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Tale rapporto va redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato del 10 aprile 2024, ha reso noto che il Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti – **per il biennio 2022-2023 - dovrà essere trasmesso telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il prossimo 15 luglio 2024.**

La data di scadenza originaria, fissata in via ordinaria al 30 aprile per il 2024, è stata prorogata al prossimo 15 luglio **al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.**

La procedura sarà resa disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **a partire dal 3 giugno 2024.**

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del Rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il Rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio 2024.

Le aziende dovranno redigere il Rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite l'applicativo aggiornato.

Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

33. ANAC - Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 20 marzo 2024, ha approvato la **delibera n. 140 del 20 marzo 2024** recante "**Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari**".

Della pubblicazione della delibera ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2024](#).

Pertanto, le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 aprile 2024, e precisamente dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio dell'Autorità è tenuto ad approvare una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

Sulla base della direttiva programmatica, lo stesso Consiglio deve approvare il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «**Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni**», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il documento ha la finalità di orientare, coordinare e rendere omogenea l'attività ispettiva dell'Autorità, attraverso la definizione di precise indicazioni su come procedere durante le ispezioni, assicurando il rispetto dei principi del contraddittorio procedimentale e la tutela dei diritti dell'ispezionato.

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 140/2024, cliccare QUI.](#)

34. AGENZIA DELLE ENTRATE - Approvato il modello per la comunicazione della cessazione dell'incarico di "Depositario libri contabili"

L'Agenzia delle entrate ha emanato e pubblicato il **Provvedimento del 17 aprile 2024, Prot. 198619** recante *"Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Con il modello sono state altresì approvate le istruzioni per la compilazione.

Il provvedimento contiene le **regole per esercitare la possibilità da parte del depositario di cessare con istanza il proprio incarico**, qualora l'ex cliente non abbia provveduto, è una recente novità della riforma fiscale.

La comunicazione è predisposta e **trasmessa esclusivamente mediante la procedura web**; tale procedura sarà resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972 **a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico**, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione.

La comunicazione potrà essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **che il depositario effettuerà la comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

Ricordiamo che la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti è una novità della riforma fiscale ed è stata prevista dal [D.Lgs. n. 1/2024](#), attraverso l'introduzione, all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, del comma 3-bis.

Con lo stesso comma 3-bis è stato, inoltre, demandato, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'approvazione del modello per la comunicazione nonché la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento è, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e delle istruzioni, cliccare QUI.](#)

35. FSE - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - Dal 22 aprile attiva la funzionalità per l'opposizione al progresso

Con il **decreto interministeriale 11 aprile 2024** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2024) sono state dettate modifiche al decreto 4 agosto 2017, concernente, in particolare, le modalità di esercizio della **facoltà di opposizione** all'alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale **fino al 18 maggio 2020**.

Con l'introduzione dell'articolo 5-bis, al fine di consentire all'assistito la facoltà di opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico con dati e documenti digitali sanitari generati da **eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020**, si rende disponibile, nell'area dedicata al cittadino, **un'apposita funzionalità, attiva per il periodo di sessanta giorni**.

L'accesso a tale funzionalità avviene **previa verifica dell'identità digitale** (SPID, CIE, CNS) dell'assistito.

Qualora l'assistito non sia in possesso di strumenti di identità digitale, può recarsi presso le ASL della Regione o Provincia autonoma di assistenza ovvero gli assistiti SASN presso uno degli uffici USMAF-SASN individuati quali intermediari per le finalità in questione.

Tali intermediari dovranno acquisire preliminarmente la delega dell'interessato, che compila e sottoscrive il modulo di cui all'[Allegato F](#).

Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà garantire il servizio di assistenza informativa, dandone opportuna diffusione attraverso apposite campagne di comunicazione.

Con un [comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2024](#), il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute hanno definito la data del **22 aprile 2024** a decorrere dalla quale sarà attiva la funzionalità prevista dall'art. 5-bis, comma 4 del decreto recante modifiche al decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concert con il Ministero della salute, per le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione del Fascicolo sanitario.

Ricordiamo che il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente.

Le informazioni presenti nel Fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole regioni.

Tutte le informazioni e i documenti che costituiscono il FSE sono resi interoperabili per consentire la sua consultazione e il suo popolamento in tutto il territorio nazionale e non solo nella regione di residenza dell'assistito. Questo permette all'assistito una maggiore libertà nella scelta della cura e nella condivisione delle informazioni che sono tutte disponibili tramite l'accesso al Fascicolo dai professionisti sanitari.

Inoltre, l'accesso al FSE da parte dei professionisti sanitari, in special modo in situazioni di emergenza, consente di conoscere tutto ciò che è necessario per intervenire con prontezza e garanzia del risultato.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e consultare il testo del decreto e della modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'apposita funzionalità dedicata al cittadino, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare i Fascicoli regionali, cliccare QUI.](#)

36. CORTE COSTITUZIONALE - IMU non dovuta su case occupate abusivamente

Niente **Imposta municipale unica** (IMU) per gli **immobili occupati abusivamente** in relazione ai quali sia stata presentata una tempestiva **denuncia penale**.

Tale esenzione va estesa anche al periodo precedente l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 60 del 18 aprile 2024](#), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui **non prevede che non sia dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.**

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria Corte di cassazione per violazione degli articoli 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione e 1 del protocollo addizionale Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell'imposta, ossia l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Del resto il legislatore è già intervenuto in questo senso con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilendo che «**Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**».

Questa previsione, finora, non poteva essere considerata retroattiva, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso.

Con la presente decisione, tuttavia, **è come se la Corte costituzionale avesse esteso retroattivamente la portata di tale intervento.**

LINK:

[Per consultare il testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024, cliccare QUI.](#)

37. CORTE COSTITUZIONALE - Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di disciplina privacy

La Corte Costituzionale ha dichiarato **incostituzionale la disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nell'installazione degli impianti di videosorveglianza.**

Con la **sentenza n. 69 depositata il 20 marzo 2024, depositata il 23 aprile 2024** e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2024, la Consulta ha, infatti, censurato l'articolo 3 della **legge della Regione Puglia** n. 13 del 15 giugno 2023 per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto viola gli **obblighi** derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'**Unione europea** e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia «ordinamento civile».

L'impugnato art. 3 regola la «[i]ninstallazione dei sistemi di videosorveglianza e [la] tutela della privacy», **con cinque commi che**, oltre a prevedere il rispetto – nella sola fase dell'installazione – del d.lgs. n. 101 del 2018, del regolamento n. 679/2016/UE e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, **dettano specifiche prescrizioni concernenti la raccolta e il trattamento dei dati personali.**

La Corte rileva che l'Unione europea, nell'esercizio della **competenza** fissata nell'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta «*una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali*».

Al contempo, l'Unione europea, nell'esercizio della sua competenza in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e di libera circolazione dei dati (art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ha ampiamente regolamentato la materia, lasciando limitati spazi alla normazione degli Stati membri.

Secondo la Corte Costituzionale, **la Regione non può dunque regolare autonomamente** la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «*che, all'interno dell'articolato plesso normativo contemplato sia dall'Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa*

*complessa e delicata materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, **travalicando le proprie competenze**, ma oltretutto effettua una **arbitraria scelta**, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre», dettate dall'Unione europea e dal legislatore statale.*

LINK:

[Per consultare il testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2024, cliccare QUI.](#)

38. ISTAT - Salute e qualità della vita

L'Istat pubblica due rapporti del 2023 che interessano anche il settore della salute:

- 1) [RAPPORTO BES: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA;](#)
- 2) [LA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI PER LE CONDIZIONI DI VITA.](#)

Sulla **soddisfazione per la situazione economica personale** si conferma il divario tra Nord e Mezzogiorno: le regioni settentrionali con il 63,3% si distanziano da quelle del Meridione di quasi 10 punti percentuali (53,4%); nel Centro il tasso di soddisfatti si attesta al 60,8%.

Il Nord è la ripartizione in cui la quota di persone che esprime una soddisfazione elevata per la vita è maggiore (49,1%), a seguire il Centro (45,7%) e il Mezzogiorno (43,8%).

La regione con il più elevato livello di soddisfazione resta il Trentino-Alto Adige (60,1%), mentre quella con il livello più basso la Campania (38,7%), come nel 2022.

Rispetto al 2022 si assiste però a un incremento nella quota di persone con alti livelli di soddisfazione nell'Italia meridionale (43,0%, +2,5 punti percentuali), che conduce a una lieve riduzione dei divari territoriali”.

Per quanto riguarda **la salute** si rileva nel rapporto Istat: “Nel 2023 il 79,7% degli individui di oltre 14 anni si dichiara molto o abbastanza soddisfatto per il proprio stato di salute.

La soddisfazione degli uomini è superiore a quella delle donne (l'82,4% dei primi rispetto al 77,2% delle seconde) con un divario che diviene particolarmente evidente in età anziana (63,5% contro 50,2% tra gli ultrasessantacinquenni).

In relazione all'anno precedente il dato è stabile.

La soddisfazione per la salute scende ovviamente al crescere dell'età: tra i più giovani si rileva una soddisfazione che sfiora il 93% nella classe 14-17 anni per poi diminuire progressivamente con l'avanzare degli anni fino a scendere al punto minimo di 55,6% tra gli over75.

Sul piano territoriale il Nord presenta un'81,6% di soddisfatti per la salute, a seguire il Centro con l'80,1%, quindi il Mezzogiorno con una quota pari al 76,9%”.

Sempre per quanto riguarda la salute, nel Rapporto Bes, si evidenzia come “Le province autonome di Trento e Bolzano si collocano tra le realtà più virtuose, con 5 indicatori su 15 che assumono i valori massimi di benessere, mentre la Campania e la Basilicata si attestano più spesso delle altre aree del Paese sui valori minimi (rispettivamente in 5 e in 4 indicatori su 15).

Tra gli indicatori con maggiore variabilità territoriale rispetto alla media nazionale ci sono:

- la speranza di vita in buona salute alla nascita (con il valore migliore rispetto alla media nazionale nella provincia autonoma di Bolzano e il valore più critico in Basilicata),
- la mortalità infantile (con il livello peggiore in Calabria e il migliore in Valle d'Aosta) e
- la mortalità per incidenti stradali (per la quale il valore minimo rispetto alla media nazionale si osserva in Abruzzo e quello più elevato in Basilicata).

Altre notizie in breve

1) ANCI - VADEMECUM PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO GIUGNO

ANCI ha pubblicato un "Vademecum per le elezioni amministrative del 8 e 9 giugno e ballottaggi del giorni 23 e 24 giugno 2024".

La [legge n. 38 del 25 marzo 2024](#), di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, disciplina la durata delle operazioni di voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024 nonché l'ipotesi del contemporaneo svolgimento delle prossime elezioni europee con altre consultazioni, in modo da garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti.

Il provvedimento, in deroga alla disciplina generale vigente e analogamente a quanto previsto per le consultazioni dello scorso anno, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2024, dispone il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata di lunedì, oltre alla domenica, ovvero, per le elezioni europee 2024 e le consultazioni elettorali ad esse abbinate, la loro anticipazione nella giornata di sabato, oltre alla domenica.

Con il [decreto del 10 aprile 2024](#), il Ministro dell'interno ha disposto lo svolgimento del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci nei giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024.

Ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, come previsto dal citato D.L. n. 7/2024, si considera giorno di votazione quello della domenica.

Il decreto-legge n. 7/24, convertito in L. n. 38/24 introduce rilevanti novità per i Comuni in materia elettorale, alcune aventi valenza unicamente per le consultazioni del 2024, altre apportanti modifiche a regime.

LINK:

[Per consultare il testo del documento ANCI, cliccare QUI.](#)

2) AGENZIA DELLE ENTRATE - Nuovi numeri da cellulare ed estero per il call center

A decorrere dal prossimo 22 aprile cambiano i numeri per chiamare il call center dell'Agenzia da telefono cellulare e dall'estero.

Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

In particolare:

- chi chiama **da telefono cellulare** dovrà comporre il numero **06.97.61.76.89** (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07)
- chi chiama **da fuori Italia** dovrà comporre il numero **06.45.47.04.68** (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato il **numero verde** che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

L'Agenzia delle Entrate rende noto che già da ora chi chiama i numeri attualmente in uso riceve l'informazione inerente il cambio del numero di telefono.

A partire dal **22 aprile 2024** sono attivi i nuovi numeri riportati sopra, ma chi compone i vecchi numeri riceve un messaggio con indicazione dei numeri da comporre, in questo modo è più semplice gestire la transizione.

I nuovi recapiti telefonici sono attivi per le **chiamate in entrata e in uscita**, nel caso in cui sia prevista la richiamata da parte dell'operatore.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

3) SIAN - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE UNICO - Nuove regole e modalità tecnico-organizzative

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, il **decreto 19 marzo 2024** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che definisce le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione delle disposizioni relative al **Sistema informativo agricolo nazionale unico**.

Il presente decreto – in vigore dal 14 aprile 2024 - definisce le regole e le modalità tecnico-organizzative per la gestione armonizzata dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori e le regioni di riferimento, al fine di dare attuazione all'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 19 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

4) DICHIARAZIONI FISCALI - Rivisto il calendario delle scadenze

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024**, ha fornito le istruzioni operative e lo scadenziario che i contribuenti dovranno seguire per i prossimi anni.

I nuovi termini, frutto del combinato disposto degli articoli 11 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. "Decreto Adempimenti") e dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 13/2024, sul concordato preventivo biennale, interessano le dichiarazioni fiscali riguardanti:

- le imposte sui redditi (modelli "Redditi"),
- l'imposta regionale sulle attività produttive (modello Irap) e
- le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770).

L'intervento del legislatore ha, quindi, modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni Redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, di anno in anno, fino a portarli "a regime" a partire dalle dichiarazioni 2026.

La modifica dei termini non riguarda la presentazione del modello 730, la cui scadenza rimane quella ordinaria del 30 settembre.

Le novità, come descritto dalla circolare, che si applicheranno per la presentazione delle dichiarazioni relative al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, riguardano esclusivamente le imposte sui redditi e l'Irap.

Per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, le scadenze per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali saranno, invece, diverse.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 8/E/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito FiscoOggi, cliccare QUI.](#)

5) CNDCEC - LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE: PROFILI GIURIDICI, FISCALI E CONTABILI

Prenderà il via il prossimo 10 maggio il **master** su "**La gestione delle organizzazioni del Terzo settore: profili giuridici, fiscali e contabili**", un percorso formativo online organizzato da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CSVnet, Forum Nazionale del Terzo settore e Fondazione Nazionale Formazione dei Commercialisti.

Il corso è riservato agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il master completo, che si chiuderà il 17 dicembre 2024, prevede **76 ore di formazione progettate per sostenere i professionisti nell'acquisizione di specifiche competenze di gestione degli enti del Terzo settore**.

Per venire incontro alle specifiche esigenze, inoltre, **sarà possibile acquistare anche un pacchetto più breve di 44 ore** che comprende solo i moduli di inquadramento generale e quelli legati alla fiscalità e al bilancio.

Il percorso formativo prevede il riconoscimento di CFU professionali e prevede tra i docenti oltre che dottori commercialisti anche avvocati, professori, ricercatori universitari e consulenti esperti del settore.

Il corso è erogato in diretta online su piattaforma CONCERTO.

Le lezioni saranno fruibili sulla propria area personale effettuando il login. Se non si è registrati si dovrà preventivamente procedere alla registrazione.

LINK:

[Per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la brochure, cliccare QUI.](#)

6) FONDO STRAORDINARIO PER L'EDITORIA - Contributi per la stabilizzazione dei contratti giornalistici - Domande dal 23 aprile al 23 maggio 2024

[Con provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28 novembre 2023](#), sono state definite le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal [D.P.C.M. 10 agosto 2023](#) di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023.

In particolare, il decreto disciplina le misure:

- per il sostegno alle edicole (articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023) e
- per le **assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione dei contratti** (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai datori di lavoro appartenenti alle **imprese editrici di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, non partecipate dallo Stato, è riconosciuto un **contributo forfettario nella misura di 14.000,00 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2023, di un contratto giornalistico a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in contratto a tempo indeterminato**.

Il contributo è riconosciuto entro il limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. Le richieste di **contributo per la stabilizzazione dei contratti giornalistici** a valere sul Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria potranno essere presentate **dalle ore 10:00 del al 23 aprile 2024 e fino alle ore 17:00 del al 23 maggio 2024**.

La domanda per accedere al contributo va presentata, **per via telematica**, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

7) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Oltre 4 miliardi a favore delle Regioni

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 49, del 1° marzo 2024**, che ripartisce **4.123.064.270,40 euro** quale anticipazione dell'80% delle risorse destinate al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, a favore delle Regioni a statuto ordinario.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione delle risorse, ripartite come da tabella allegata al decreto, con cadenza mensile fino al raggiungimento dell'intero importo.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

8) RIPARTO DEL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - 150 milioni di euro per i comuni le province e le città metropolitane, per il 2024 e il 2025

Il Ministero dell'interno, con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2024](#), ha reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto **29 marzo 2024**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «**Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025**», disposto dall'art. 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Legge di bilancio 2021*), come sostituito dall'art. 6-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dei suoi tre allegati, cliccare QUI.](#)

9) INFRAZIONI - SCESE A 63 LE PROCEDURE A CARICO DELL'ITALIA

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con un [comunicato del 26 aprile 2024](#), ha reso noto che sono scese a **63** le infrazioni a carico dell'Italia dopo che la Commissione europea ha deciso il 24 aprile 2024 di archiviare ben **7 procedure** particolarmente sensibili per gravità e per materia.

Le 63 infrazioni a carico del nostro Paese riguardano:

- la **violazione del diritto dell'Unione** (49) e
- il **mancato recepimento di direttive** (14).

L'**ambiente** con 18 casi è il settore dove più alta è l'incidenza delle infrazioni, seguono **trasporti** (7), **affari economici e finanziari** (6) e **lavoro e politiche sociali** (5).

10) ELEZIONI EUROPEE 2024 - Le direttive del Ministero dell'interno per gli studenti fuori sede

Il Ministero dell'Interno, con la **circolare n. 37 del 24 aprile 2024**, ha fornito chiarimenti circa la possibilità per gli studenti fuori sede di attestare, tramite un'autodichiarazione, l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa al fine di esercitare il proprio diritto di voto nelle prossime consultazioni elettorali europee dell'8 e 9 giugno.

L'**articolo 1-ter della L. n. 38/2024, di conversione del D.L. n. 7/2024**, ha, infatti, introdotto, in via sperimentale, la possibilità per gli elettori temporaneamente domiciliati per ragioni di studio in un Comune diverso da quello di residenza, di votare per il rinnovo dei componenti del Parlamento europeo anche nel Comune di domicilio.

A tal fine, dovranno presentare, entro il prossimo 5 maggio, un'apposita domanda al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e attestare la propria iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Per gli approfondimenti relativi alle indicazioni operative per l'attuazione di tale disciplina sperimentale si deve fare riferimento alla [circolare n. 27 del 15 aprile 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 37/2024, cliccare QUI.](#)

11) CONSULTAZIONE PUBBLICA SUGLI OBIETTIVI DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con un comunicato del 29 aprile 2024, ha reso noto che è on line la **consultazione pubblica** sugli **obiettivi di performance** del Ministero, in una nuova visione del rapporto tra pubblica amministrazione e portatori di interesse.

Il Ministero invita a partecipare alla trasformazione di un'amministrazione che si apre al confronto e vuole incidere, in maniera sostanziale, nella formazione delle politiche, delle strategie e dei processi decisionali relativi al ciclo della performance.

Tutti – cittadini, imprese, associazioni di lavoratori, di categoria, non profit, professionisti del settore, istituti finanziari e fondi di investimento più o meno coinvolti nelle attività del Ministero - possono contribuire a migliorare la qualità, la **trasparenza** e l'efficacia del Ministero, intervenendo attivamente con proposte, spunti e suggerimenti.

Il tuo contributo sarà valutato al fine di:

- introdurre nuovi e diversi obiettivi rispetto a quelli inizialmente formulati;
- migliorarne la definizione, anche attraverso una maggiore chiarezza nella formulazione degli obiettivi inizialmente previsti;
- ridefinire, eventualmente, gli indicatori e/o i valori target degli indicatori.

La consultazione sarà **aperta fino al 20 maggio 2024**.

LINK:

[Per partecipare alla consultazione, cliccare QUI.](#)

12) ACCERTAMENTO SANITARIO - nuove funzionalità nel servizio di domanda

L'INPS con il **messaggio n. 1643** del 29 aprile 2024, comunica che sono disponibili ulteriori funzionalità relative alla presentazione delle richieste di **accertamento sanitario**.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° giugno 2022, il D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito dalla L. n. 122/2022, ha previsto la **soppressione delle Commissioni mediche di verifica**, trasferendone le funzioni all'INPS.

Pertanto, a decorrere da tale data, le **richieste di accertamento sanitario e medico-legale** elencate nel **messaggio 18 maggio 2023, n. 1834** dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio online, come descritto nel messaggio 1 giugno 2023, n.2064.

Le **novità** annunciate nel messaggio del 29 aprile riguardano **nuove funzionalità** che consentono:

- di specificare la tipologia della "*Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici*", sia per le prime domande che per quelle di rivedibilità;
- l'inserimento, da parte dell'Amministrazione/Ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all'interessato.

Le nuove funzionalità permettono di **semplificare** e **velocizzare** la presentazione delle **domande** di accertamento sanitario e di migliorare la **gestione delle attività** da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'intero processo.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1643/2024, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 15 al 30 Aprile 2024)

1) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale Comunicato - Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato, clicca qui.](#)

2) Ministero della cultura - Decreto 17 gennaio 2024, n. 52: Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 11 aprile 2024: Requisiti per la presentazione della domanda di accesso al fondo, per l'anno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei comuni che abbiano deliberato, nel medesimo anno, la concessione di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione di persone con età superiore a sessantacinque anni. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 aprile 2024: Modifica al decreto 4 agosto 2017, concernente le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Corte dei Conti - Decreto 15 aprile 2024: Nuove regole tecniche e operative in materia di fascicolo digitale e di deposito degli atti e dei documenti nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Legge 15 aprile 2024, n. 55: Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 15 dicembre 2023: Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 15 al 30 Aprile 2024)

1) Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 29 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 29 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 30 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 30 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

5) Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 aprile 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 30 aprile 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)